

RECIPIENTI A PRESSIONE

INAIL

Istruzioni per la prima verifica periodica
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020

COLLANA RICERCHE



RECIPIENTI A PRESSIONE

INAIL

Istruzioni per la prima verifica periodica
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Autori

Corrado Delle Site¹, Emanuele Artenio¹, Canio Mennuti¹, Emanuela Franchi²,
Andrea Pallano³

Collaborazioni

Loriana Ricciardi¹

¹ Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

² Inail, Unità operativa territoriale CVR di Lucca

³ Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova

per informazioni

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma
dit@inail.it
www.inail.it

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-652-8

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l'ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica dei recipienti a pressione.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Carlo De Petris
*Direttore del Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti e insediamenti antropici*

Indice

1. Introduzione	7
2. Campo d'applicazione	12
3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione	13
4. Richiesta di prima verifica periodica	15
5. Riferimenti normativi	16
6. Scheda tecnica	23
7. Verbale di prima verifica periodica	30
Appendice - Liste di controllo	40
Appendice - Documentazione	44

1. Introduzione

L'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII al d.lgs.81/08 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l'Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche¹: a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all'Inail l'effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell'allegato stesso.

In generale, si rammenta che secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

- dare **comunicazione² di messa in servizio** dell'attrezzatura o dell'insieme a pressione all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che provvede all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la **prima delle verifiche periodiche** all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre **dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro**. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica³ di identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;

1 Mentre la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle ASL oppure ad altri soggetti abilitati secondo le modalità stabilite dal d.m.11 aprile 2011. La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU n. 255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

2 Tale comunicazione, che deve essere inviata anche all'ASL/ARPA competente, si configura come dichiarazione di messa in servizio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04. Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione".

3 Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Scheda Tecnica".

- richiedere le **verifiche periodiche successive** alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08;
- comunicare all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la **cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento** (in quest'ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata Inail;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti **membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica**, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l'attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento.

Nel presente documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione di scheda tecnica e verbale, per le attrezzature a pressione del tipo **Recipienti**. Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Nel presente documento il termine "recipiente" è utilizzato indistintamente sia che si tratti di un'attrezzatura immatricolata come tale, sia che si tratti di un'attrezzatura immatricolata come "insieme".

Le verifiche periodiche (art. 2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011) sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L'istruzione operativa analizza gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della suddetta attività e, in appendice, reca le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l'effettuazione della prima verifica periodica.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che esercisce un recipiente a pressione richieda la **prima delle verifiche periodiche** all'Inail, secondo la **scadenza indicata dall'allegato VII al d.lgs. 81/08** e s.m.i. che decorre dalla data della dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro.

Al fine della determinazione della periodicità, i recipienti devono essere classificati in accordo alle corrispondenti tabelle 1, 2, 3 e 4 (di seguito riportate) del d.lgs. 26/2016 (a cui si rimanda per l'applicazione), a seconda delle caratteristiche del fluido (gruppo 1, gruppo 2), dello stato fisico (gas, vapore, liquido), dei parametri operativi e della capacità.

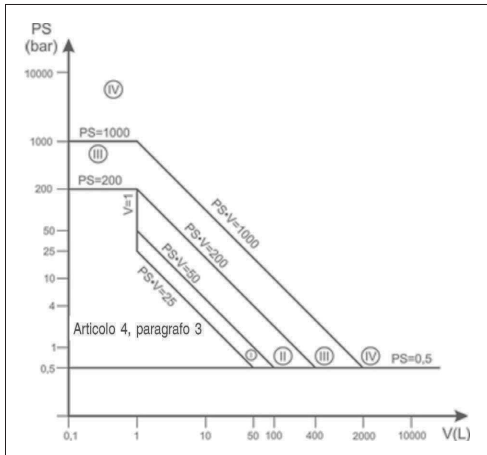


Tabella 1 - Recipienti gas/vapori, fluidi gruppo 1

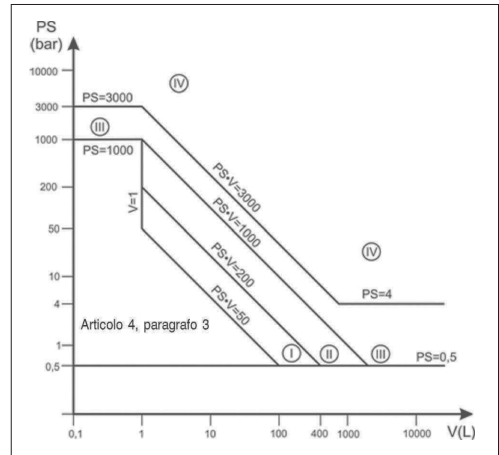


Tabella 2 - Recipienti gas/vapori, fluidi gruppo 2

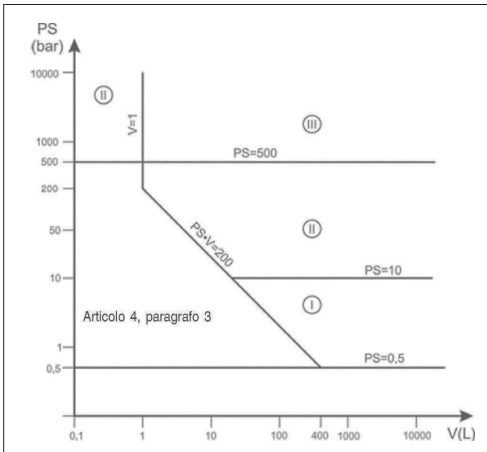


Tabella 3 - Recipienti liquidi, fluidi gruppo 1

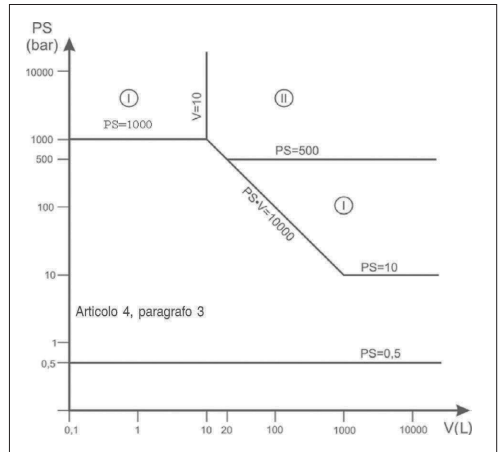


Tabella 4 - Recipienti liquidi, fluidi gruppo 2

La periodicità e la tipologia di verifica cui è soggetto il recipiente, secondo quanto disposto dall'allegato VII al d.lgs. 81/08, è riepilogata nelle seguenti tabelle 5 e 6:

Tabella 5 - Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (d.lgs. 26/16)

Attrezzatura	Verifica/periodicità
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua	Funzionamento/biennale
	Integrità/decennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Funzionamento/quadriennale
	Integrità/decennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Funzionamento/quadriennale
	Integrità/decennale

Tabella 6 - Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 26/16)

Attrezzatura	Verifica/periodicità
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti a tutte le categorie (dalla I alla IV)	Funzionamento/triennale
	Integrità/decennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Funzionamento/quadriennale
	Integrità/decennale

Per i recipienti costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve provvedere ad assegnare una categoria all'attrezzatura secondo le tabelle dalla 1 alla 4.

Secondo l'art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, restano ferme le disposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le *"norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"*. Dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 discende quanto segue:

- restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/04;
- la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell'attrezzatura abbia previsto, nel manuale d'uso

- e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita;
- la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
 - le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell'art. 14 del d.m. 329/04.
 - ove, anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche, l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento, essa deve essere declassata, utilizzata a pressione atmosferica oppure essere demolita (punto 4.8.2, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);
 - la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all'espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell'attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04).

Possono essere autorizzate delle deroghe, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico o, nei casi previsti dall'art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22/06/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva PED per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente.

La circolare n.23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall'allegato VII risultano trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

2. Campo d'applicazione

La presente istruzione operativa si applica ai **Recipienti a pressione**, secondo la definizione data dal d.lgs. 26/16 (attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione), ovvero "un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere". Tali apparecchi rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del d.lgs. 81/08 e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione denominato GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento). Da un punto di vista di fabbricazione possono essere certificati CE come "attrezzature" a pressione o come "insiemi" a pressione da parte di un fabbricante, secondo il decreto legislativo d.lgs. 26/16.

Sono esclusi dal regime di verifiche periodiche le attrezzature/insiemi di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/04.

I recipienti a pressione costituiscono una parte predominante delle attrezzature a pressione, in relazione all'utilizzo. Molteplici sono infatti le possibili applicazioni nell'ambito dei processi produttivi.

Alcuni esempi di recipienti a pressione sono i seguenti:

- serbatoi di aria compressa;
- vasi d'espansione;
- serbatoi di stoccaggio GPL;
- scambiatori di calore;
- apparecchi di tintura;
- serbatoi criogenici;
- cilindri di cartiera;
- camere iperbariche.

Da segnalare che in fase di verifica occorre valutare tecnicamente la sicurezza del recipiente tenendo conto globalmente anche delle situazioni impiantistiche in cui il recipiente è inserito.

3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

All'atto della messa in servizio di un recipiente a pressione, l'utilizzatore invia comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'Inail.

Tale comunicazione si configura, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04, come dichiarazione di messa in servizio.

La suddetta dichiarazione deve essere inoltrata utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Il sistema provvede all'assegnazione di una matricola identificativa. Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04.

In sede di dichiarazione di messa in servizio, l'utilizzatore dell'attrezzatura deve indicare tutti i dati tecnici richiesti, quali pressione, temperatura, capacità, potenzialità e fluido di esercizio; deve inoltre allegare la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- b) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- c) il verbale della verifica di cui all'art. 4 del d.m. 329/04, ove prescritta la verifica di messa in servizio;
- d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.

Qualora il recipiente sia certificato ai sensi della direttiva PED come insieme, il datore di lavoro deve elencare le singole attrezzature con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; qualora il competente Organismo Notificato abbia effettuato la verifica dell'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, in luogo del verbale di cui al punto c) l'utilizzatore deve allegare, oltre all'attestazione dell'Organismo Notificato dell'avvenuta verifica di efficienza dei citati dispositivi, l'attestazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.m. 329/04.

Con l'emanazione del d.m. 11 aprile 2011 è data per la prima volta la possibilità, per insiemi di limitata complessità, di assegnare un solo numero di matricola all'in-

tero insieme, anziché ad ogni singola attrezzatura: in questo caso si tratta di insieme “unità indivisibile” (insieme UI) e la periodicità di ispezione dell’insieme sarà unica e pari alla minore tra le periodicità corrispondenti alle attrezzature costituenti l’insieme. È discrezionalità del datore di lavoro richiedere l’immatricolazione di un insieme come UI.

4. Richiesta di prima verifica periodica

Per i recipienti, ai sensi dell'art. 71, comma 11 del d.lgs.81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, il datore di lavoro deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell'impianto utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012 (cfr. Appendice 2 - Documentazione), inizia il computo dei quarantacinque giorni⁴ entro i quali Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la Asl o l'Arpa, laddove siano stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail o direttamente in procedura CIVA.

Nella stessa circolare vengono individuate le situazioni nelle quali è possibile l'interruzione dei termini temporali, in breve:

- impossibilità di effettuare la verifica per cause indipendenti dalla volontà del verificatore;
- necessità di acquisire ulteriore documentazione;
- necessità di effettuare controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc., a supporto della verifica.

Tali condizioni per la sospensione dei termini sono valide sia per il soggetto titolare che per il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso. In tale ultima evenienza lo stesso dovrà darne immediata comunicazione al soggetto titolare.

⁴ I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30 ottobre 2013).

5. Riferimenti normativi

Il riferimento normativo per la **fabbricazione e l'immissione sul mercato** di questa tipologia di attrezzature e/o insiemi a pressione è la direttiva di prodotto PED (*Pressure Equipment Directive*) 2014/68/UE recepita in Italia con il d.lgs. 26/16. Tale decreto modifica il precedente d.lgs. 93/00 (recepimento della direttiva 97/23/CE, ora sostituita). In Italia l'utilizzo della direttiva PED è obbligatorio dal 29 maggio 2002.

Per una particolare categoria di recipienti a pressione (saldati, fabbricati in serie, contenenti aria o azoto, composti di un fasciame cilindrico e due fondi piani o bombati, in acciaio o alluminio, con $PS \leq 30$ bar, prodotto $PS * V \leq 10.000$ bar * litro e TS compresa tra -50°C e 200°C per l'alluminio e 300°C per l'acciaio) è possibile utilizzare la direttiva SPVD (*Simple Pressure Vessels Directive*) 2014/29/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 82/16.

Il riferimento normativo per l'**esercizio** dei recipienti è il d.m. 329/04 "norme per insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Per quanto riguarda, invece, le verifiche periodiche bisogna fare riferimento al d.lgs.81/08 integrato dal d.m. 11 aprile 2011.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali norme italiane, europee ed internazionali di riferimento, rilasciate dagli organismi di normazione o da associazioni riconosciute.

Norme di carattere generale: costruzione

- UNI EN 13445: Recipienti a pressione non sottoposti a fiamma
Tutte le parti della norma con particolare riferimento alla parte 5 (*Inspection and testing*);
- UNI EN 286: Recipienti semplici a pressione destinati a contenere aria o azoto.

Norme di carattere generale: esercizio

- UNI/TS 11325-6: Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione;
- UNI/TS 11325-12: Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione.

Norme di carattere specifico: dispositivi di controllo

- UNI EN 837-1: Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e prove.

Norme di carattere specifico: sistemi di sicurezza

- UNI 10197: Banchi di taratura per valvole di sicurezza. Requisiti generali;
- UNI 764-7: Attrezzature a pressione - Sistemi di sicurezza per attrezzature a pressione non esposte a fiamma;
- CEI EN 61508: Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettrotecnici programmabili per applicazioni di sicurezza;
- CEI EN 61511: Sicurezza funzionale - sistemi strumentali di sicurezza per il settore dell'industria di processo;
- UNI EN ISO 4126: Dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni.
Di seguito il dettaglio delle parti che costituiscono la norma:
Parte 1 - Valvole di sicurezza
Parte 2 - Dispositivi di sicurezza a disco di rottura
Parte 3 - Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura
Parte 4 - Valvole di sicurezza comandate da pilota
Parte 5 - Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS)
Parte 6 - Applicazione, selezione e installazione dei dispositivi di sicurezza a disco di rottura
Parte 7 - Dati comuni;
- ISO 4126-9: *Safety devices for protection against excessive pressure - Part 9: Application and installation of safety devices excluding stand-alone bursting disc safety devices;*
- ISO 4126-10: *Safety devices for protection against excessive pressure - Part 10: Sizing of safety valves and connected inlet and outlet lines for gas/liquid two-phase flow.*

Norme di carattere specifico per alcune tipologie di attrezzature

Camere iperbariche

Il quadro normativo relativo alla gestione delle camere iperbariche è piuttosto articolato e composto principalmente dal d.lgs. 81/08 e s.m.i, nonché dalla normativa di recepimento delle direttive europee in materia di dispositivi medici ed attrezzature a pressione. In particolare le camere iperbariche, oltre ad essere disciplinate dalla direttiva PED, devono anche rispondere ai dettami della direttiva Dispositivi Medici MED 93/42/CEE, per cui il processo di gestione del rischio "deve essere orientato al bilanciamento tra rischi residui e benefici medici che può trarre il paziente utilizzatore dall'uso del dispositivo medico". Ad oggi il riferimento tecnico

è la norma armonizzata UNI EN 14931; altro riferimento tecnico utilizzato nel settore sono le linee guida Ispesl "La gestione in sicurezza delle camere iperbariche multiposto in ambiente clinico", per anni l'unico riferimento specifico per questo tipo di attrezzatura.

Principali norme di riferimento

- UNI EN 14931: Camere iperbariche per persone - Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica: Prestazioni, requisiti di sicurezza e prove;



Figura 1: Camera iperbarica pluri-paziente

Recipienti criogenici

Sono generalmente costituiti da due camere con interposta un'intercapedine in cui si realizza un sistema di isolamento mediante alcuni accorgimenti tecnici:

1. riduzione dei punti di contatto fra l'involucro esterno e quello interno in modo da evitare la trasmissione di calore dall'esterno all'interno mediante conduzione;
2. realizzazione del vuoto per evitare la trasmissione di calore per convezione;
3. riempimento di sostanze altamente isolanti per evitare la trasmissione di calore per irraggiamento.

Il contenitore interno, destinato allo stoccaggio del gas allo stato liquido, è usualmente realizzato in acciaio inossidabile, mentre il contenitore esterno è generalmente in acciaio al carbonio.

Considerata la bassa temperatura di esercizio a cui l'impianto opera, lo stesso può essere soggetto al rischio di infragilimento. In particolare, in accordo al punto D3 dell'appendice D della norma UNI/TS 11325-6: *"per questo tipo di installazione devono essere rese evidenti le misure di prevenzione del rischio di rottura fragile (qualora pertinente) in attrezzature a valle del sistema di vaporizzazione"*.

Principali norme di riferimento

- UNI EN 13648-3: Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - Determinazione dei requisiti di scarico - Portata e dimensionamento;
- UNI EN 13458-1: Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sottovuoto - Requisiti fondamentali;
- UNI EN 13458-3: Recipienti criogenici - Recipienti fissi isolati sottovuoto - Parte 3: Requisiti di funzionamento;
- EIGA doc.133/14: Cryogenic vaporization systems - Prevention of brittle fracture of equipment and piping.

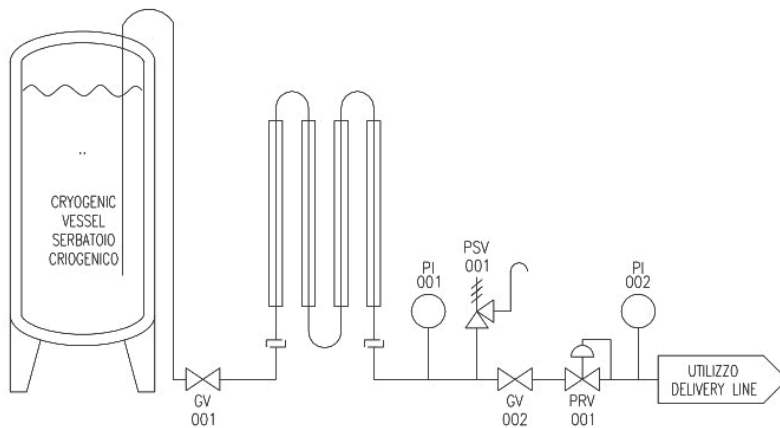


Figura 2: Schema tipo di installazione di un serbatoio criogenico

Serbatoi per stoccaggio GPL

I serbatoi di stoccaggio di GPL si suddividono in due categorie, quelli destinati all'uso fuori terra e quelli ad uso interrato. Da segnalare che tali attrezzature se installate per utenze domestiche non sono classificabili come attrezzature di lavoro e pertanto ricadono nel campo di applicazione del d.m. 329/04 e non in quello del d.m. 11 aprile 2011.

Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere specificamente costruiti e allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

L'installatore è tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista.

Principali norme di riferimento

- D.M. 23 settembre 2004 "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme

di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³;

- D.M. 4 marzo 2014 "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³;
- UNI EN 12542: Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ - Progettazione e fabbricazione;
- UNI EN 12817: Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³;
- UNI EN 12819: Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità maggiore di 13 m³;
- UNI EN 13636: Protezione catodica di serbatoi metallici interrati e delle relative tubazioni;
- UNI EN 14071: Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza per serbatoi per GPL - Attrezzature ausiliarie;
- UNI EN 14129: Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL;
- UNI EN 14570: Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra ed interrati.

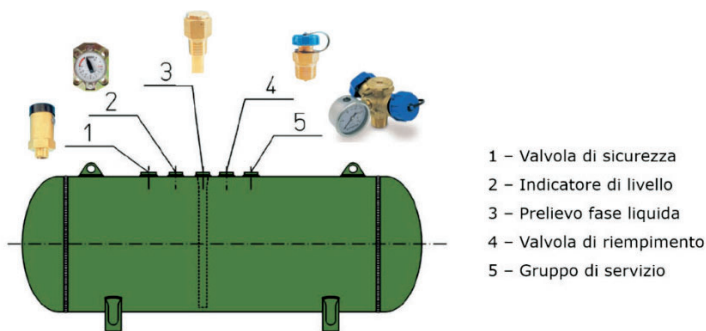


Figura 3: Serbatoio GPL fuori terra

Recipienti in servizio negli impianti petrolchimici

Negli impianti petrolchimici si fa spesso riferimento a norme di supporto rilasciate da *American Petroleum Institute* - API. Tali norme sono molto esaustive e coprono molteplici aspetti. Come esempio si riportano alcune norme applicabili.

Principali norme di riferimento

- API RP 520: *Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries - Part I-Sizing and Selection;*
- API RP 520: *Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries - Part II-Installation;*
- API RP 521: *Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving - Devices in Refineries Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems.*

Per gli scambiatori di calore sono di vasta applicazione le norme TEMA.

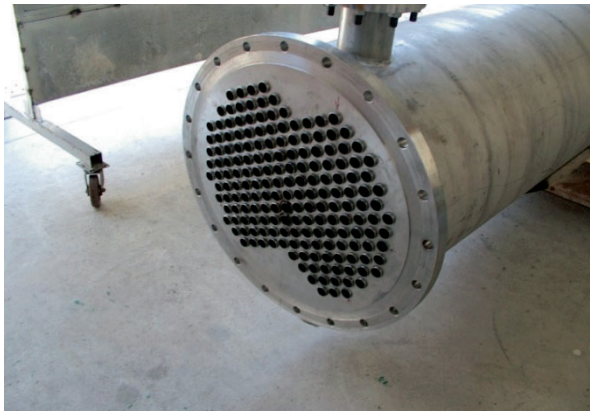


Figura 4: Scambiatore a fascio tubiero smontato per manutenzione

Accumulatori per presse o simili

Alcune attrezzature come le presse o simili, sono dotate di accumulatori di tipo idropneumatico, per i quali esistono norme specifiche di progettazione e di esercizio, fra queste di particolare importanza è la norma europea UNI EN 14359.

Principali norme di riferimento

- UNI EN 14359: Accumulatori idropneumatici per trasmissioni idrauliche.

Pacchi bombole

I pacchi bombole sono attrezzature di lavoro costituite da più bombole collegate in parallelo a un unico collettore di uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e controllo. A titolo esemplificativo si citano i pacchi bombole utilizzati per lo stoccaggio di metano nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l'alimentazione di impianti di processo (circ. n. 5 del 5.3.2013, cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Principali norme di riferimento

- Direttiva TPED (*Transportable Pressure Equipment Directive*) 2010/35/EU;
- Accordo ADR (*Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route*);
- UNI EN ISO 10961: Bombole per gas - Pacchi bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e controlli.

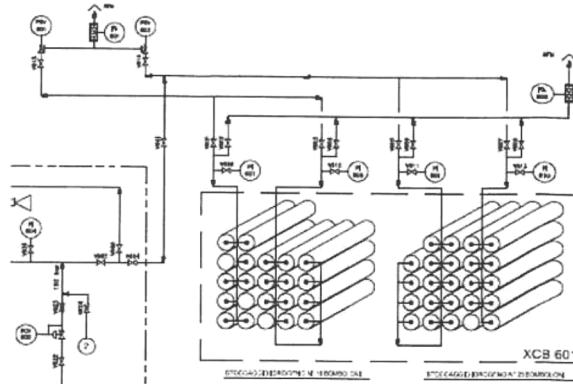


Figura 5: Pacchi bombole

Attrezzature preesistenti all'emanazione della PED

Per le attrezzature progettate e fabbricate secondo la legislazione previgente alla legislazione attuale (PED), cioè quelle omologate dall'Ispesl, occorre riferirsi alle specifiche tecniche applicabili dell'epoca.



Figura 6: Esempio di vecchia targa di attrezzatura a pressione

Principali norme di riferimento

- Specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 maggio 1974 - norme integrative del regolamento approvato con R.D. 824/1927 (Raccolta E dell'Ispesl).

6. Scheda tecnica

La prima verifica periodica prevede che il verificatore, oltre ad effettuare i controlli di sicurezza dell'attrezzatura, il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica, compili una **scheda tecnica di identificazione** (allegato IV al d.m. 11 aprile 2011) dell'attrezzatura o dell'insieme.

Di seguito viene illustrato ciascun campo della scheda tecnica con indicazione degli elementi da compilare e di dove reperire l'informazione.

Si specifica che sulla scheda tecnica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5 marzo 2013, cfr. Appendice 2 - Documentazione).

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

LOGO/ESTREMI
SOGGETTO
ABILITATO CHE
EFFETTUA LA PRIMA
VERIFICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____

SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

ATTREZZATURA A PRESSIONE

Matricola Inail⁵:

Ragione sociale del fabbricante	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio, dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
Ragione sociale del proprietario	indicare la denominazione del proprietario dell'attrezzatura (o utilizzatore) ⁶ , rilevabile nella dichiarazione di messa in servizio
Luogo di installazione	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta installata l'attrezzatura
Descrizione dell'attrezzatura	descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura
Dati identificativi:	
N.F. (Numero di Fabbrica)	riportare il numero che il fabbricante ha attribuito all'attrezzatura reperibile nella dichiarazione di conformità e coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sulla attrezzatura
Comunicazione di messa in servizio all'Inail di	indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
in data	riportare la data indicata nella dichiarazione di messa in servizio

- 5 Da assegnare da parte dell'Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.
- 6 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE ⁷							
Certificazione N.		rilasciata da		Numero O.N.			
inserire numero della certificazione		Inserire il nome dell'Organismo Notificato		Inserire in numero dell'Organismo Notificato			
Tabella di appartenenza: - All. II PED	Tab.1, 2, 3, o 4 del d.lgs. 26/2016	PS x V bar x litri PS x DN bar	Indicare il risultato del prodotto in bar per litro	Categoria di rischio	I,II, III o IV della PED		
☐ Non facente parte di insieme		☐ Facente parte dell'insieme n.f.:		☐ attrezzatura marcata CE ☐ attrezzatura non marcata CE ed omologata ISPEL; ☐ attrezzatura non marcata CE e garantita dalla marcatura CE dell'insieme			
DATI TECNICI							
Camera	PS (bar)	TS (°C)	Fluido			V (l)	DN
			Natura	Stato	Gruppo		
Camera principale del recipiente	P Massima ammissibile	T massima ammissibile	tipo di fluido	L o G	1 o 2	V camera	-
Ulteriore camera se presente	P Massima ammissibile	T massima ammissibile	tipo di fluido	L o G	1 o 2	V camera	-
Ulteriore camera se presente	P Massima ammissibile	T massima ammissibile	tipo di fluido	L o G	1 o 2	V camera	-
Ulteriore camera se presente	P Massima ammissibile	T massima ammissibile	tipo di fluido	L o G	1 o 2	V Camera	-
Capacità totale						somma dei Volumi	-
Dispositivi di protezione installati							
Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.			descrivere gli accessori di sicurezza installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insiemi) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio				

⁷ I dati da inserire sono quelli contenuti nella dichiarazione di conformità dell'attrezzatura o nei certificati di valutazione della conformità emessi dall'Organismo Notificato o dall'Ispettorato degli Utilizzatori.

Dispositivi di controllo: <i>manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.</i>	descrivere i dispositivi di controllo installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insieme) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio	
Dispositivi di regolazione: <i>pressostati, termostati, ecc.</i>	descrivere i dispositivi di regolazione installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insieme) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio	
Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica		
☐ L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato NOTE:		
Indicare le membrane progettate in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, così come risulta dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni d'uso. Se vi sono limiti per l'utilizzo (es. temperatura, numero di cicli) ciò deve essere indicato nella scheda		
☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.		
Documentazione attrezzatura:		
☐ Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Istruzioni di uso	Data/numero di revisione:	indicare la data presente sulle istruzioni e il relativo numero di revisione
☐ Registro di manutenzione	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Schema P & I	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Disegni	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Relazione Tecnica	allegare ed inserire gli estremi del documento	
☐ Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamento, ecc.), indicare quale	elencare la documentazione acquisita per redigere la scheda ovvero la dichiarazione di conformità di tali dispositivi e i loro certificati di taratura e/o di efficienza	
☐ Altro	elencare eventuale ulteriore documentazione acquisita	
Luogo e data:	indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma	

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

LOGO/ESTREMI
SOGGETTO
ABILITATO CHE
EFFETTUA LA PRIMA
VERIFICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI _____

SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURA A PRESSIONE

INSIEME A PRESSIONE Immatricolato come unità indivisibile

Matricola Inail⁸:

Ragione sociale del fabbricante	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'insieme, rilevabile, ad esempio, dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
Ragione sociale del proprietario⁹	indicare la denominazione del proprietario dell'insieme (o utilizzatore) , rilevabile nella dichiarazione di messa in servizio
Luogo di installazione	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta installato l'insieme
Descrizione dell'insieme	descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'insieme
Dati identificativi:	
N.F. (Numero di Fabbrica)	riportare il numero che il fabbricante ha attribuito all'insieme reperibile nella dichiarazione di conformità e coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sull'insieme
Comunicazione di messa in servizio all'Inail di	indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
in data	riportare la data indicata nella dichiarazione di messa in servizio

- 8 Da assegnare da parte Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.
- 9 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE							
Certificazione N.		rilasciata da		Numero O.N.			
inserire numero della certificazione		Inserire il nome dell'Organismo Notificato		Inserire in numero dell'Organismo Notificato			
Tabella di appartenenza: - All. II PED	Tab.1, 2, 3, o 4 del d.lgs. 26/2016	PS x V bar x litri PS x DN bar	Indicare il risultato del prodotto per attrezzatura più pericolosa	Categoria di rischio	I, II, III o IV della PED		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME ¹⁰							
Tipologia	Press. Ammiss. MAX (bar)	Temperatura ammiss. (°C)		Fluido			VOLUME (l) max
		MIN	MAX	Natura	Stato	Gruppo	
Recipiente	Indicare PS In bar	Indicare Intervallo di T ammissibile		Tipo di fluido	L o G	1 o 2	Indicare volume totale in litri
Attrezzature e accessori componenti l'insieme							
Tipologia dell'attrezzatura	NF o matricola	Valutazione di conformità			Accessori di sicurezza		
		Con marcatura CE	Senza marcatura CE	Attrezzatura omologata ISPEL			
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
6)							
7)							
8)							
9)							
10)							
Altri dispositivi di protezione installati							
Accessori di sicurezza: Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.		descrivere gli accessori di sicurezza installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio					

¹⁰ I dati da inserire sono quelli contenuti nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione e nella dichiarazione di conformità dell'insieme emesse dal fabbricante.

Dispositivi di controllo: <i>manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.</i>	descrivere gli accessori di controllo previsti dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio	
Dispositivi di regolazione: <i>pressostati, termostati, ecc.</i>	descrivere i dispositivi di regolazione previsti dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio	
Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica		
☐ L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato NOTE:		
Indicare le membrane progettate in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, così come risulta dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni d'uso. Se vi sono limiti per l'utilizzo (es. temperatura, numero di cicli) ciò deve essere indicato nella scheda		
☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.		
Documentazione attrezzatura:		
☐ Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data	Indicare la data presente sulla dichiarazione	
☐ Istruzioni di uso	Data/numero di revisione:	indicare la data presente sulle istruzioni e il relativo numero di revisione
☐ Registro di manutenzione	Allegare ed inserire gli estremi dei documenti	
☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	Allegare ed inserire gli estremi dei documenti	
☐ Schema P & I	Allegare ed inserire gli estremi dei documenti	
☐ Disegni	Allegare ed inserire gli estremi dei documenti	
☐ Relazione Tecnica	Allegare ed inserire gli estremi dei documenti	
☐ Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamento, ecc.), indicare quale	Elencare la documentazione acquisita per redigere la scheda ovvero la dichiarazione di conformità di tali dispositivi e i loro certificati di taratura e/o di efficienza.	
☐ Altro	Elencare eventuale ulteriore documentazione acquisita	
Luogo e data:	Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma	

7. Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica consiste nella **verifica di funzionamento**, di cui al punto 4.3.1. del d.m. 11 aprile 2011.

Per la corretta conduzione della verifica di funzionamento e la compilazione del verbale occorre:

1. identificare l'attrezzatura (o le attrezzature componenti l'insieme);
2. verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'IspeS o dall'Inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del d.lgs. 93/00 e s.m.i non escluse dalle verifiche periodiche del d.m. 329/04; per gli insiemi di limitata complessità, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esplicitamente richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme;
3. constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del d.m. 329/04;
4. controllare l'esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale, vigilato da un preposto, occorrente per le operazioni di verifica e i mezzi necessari alla stessa (esclusi gli apparecchi di misurazione).

Se durante la verifica emergono situazioni pregiudizievoli per la sicurezza in esercizio, è necessario imporre il divieto d'uso della attrezzatura.

Le attrezzature itineranti possono essere sottoposte a verifica periodica anche presso il magazzino del distributore anziché presso il luogo di utilizzo.

Per la verifica è inoltre necessario procedere ai seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale;
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione e controllo;
- c) controllo dei parametri operativi.

L'**esame documentale** viene effettuato sulla base della documentazione rilasciata a seguito della dichiarazione di messa in servizio (relazione tecnica e istruzioni per l'uso e la manutenzione).

Per la verifica di funzionamento deve essere disponibile anche la seguente documentazione:

- risultanze dei controlli eseguiti dal datore di lavoro previsti dall'art. 71, comma 8 del d.lgs. 81/08¹¹;
- schema o P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*) dell'impianto;
- libretto matricolare nel caso di attrezzature fabbricate precedentemente all'entrata in vigore della direttiva PED;
- dichiarazione di conformità CE/UE e istruzioni d'uso per le attrezzature e/o insiemi fabbricati in conformità alla direttiva PED;
- copia della dichiarazione di messa in servizio e relativa documentazione per attrezzature e/o insiemi messi in servizio dopo l'entrata in vigore del d.m. 329/04;
- copia di tutti i verbali (verifiche di messa in servizio, verifiche periodiche, verbali di riparazioni, etc.) emessi dai vari enti preposti/organsmi nel corso dell'esercizio dell'attrezzatura/insieme.

Dall'esame documentale deve risultare l'assenza di incongruenze di tipo tecnico e formale. Occorre verificare che non siano intervenute variazioni significative rispetto alle risultanze relative alla messa in servizio. Eventuali variazioni non significative (variazioni dei parametri di processo, sostituzione di accessori di sicurezza con altri dello stesso tipo e aventi equivalenti caratteristiche operative, ecc.) devono essere annotate nel verbale di verifica.

Le **verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza** seguono le stesse periodicità dell'attrezzatura su cui sono installati o che sono destinati a proteggere.

Il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione può essere effettuato con prove al banco, con simulazioni, oppure in esercizio; questa ultima opzione è perseguibile se non risulta pregiudizievole per le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura. In fase di verifica occorre altresì accertarsi che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone.

Secondo il punto 4.4.4 della UNI/TS 11325-6, il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione *"è una modalità di prova che deve essere eseguita sotto diretta responsabilità dell'utilizzatore con il controllo del personale di esercizio e secondo una procedura scritta* - in particolare se, per la verifica, è richiesto il funzionamento dell'impianto senza la protezione dei dispositivi in prova - *prendendo tutte le precauzioni necessarie per prevenire danni alle persone e/o alle cose".* La stessa norma afferma che *"il manometro utilizzato come confronto deve avere fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte il valore del parametro da misurare", mentre "il termometro deve avere fondo scala compreso tra 1,1 e 1,5 il valore della grandezza da misurare".*

Se il predetto controllo avviene mediante prove al banco, quest'ultimo deve avere

¹¹ In questo caso, per controllo si intende l'operazione, a cura del datore di lavoro, il cui esito è volto ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza, ai fini della sicurezza, delle attrezzature a pressione, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso del fabbricante.

caratteristiche adeguate (per le valvole di sicurezza si può far riferimento alla norma UNI 10197). La UNI/TS 11325-6 prescrive che durante la prova al banco *“l'attrezzatura è generalmente tenuta fuori esercizio, a meno che non sia dotata di dispositivi ridondanti, in grado di consentire un esercizio temporaneo, sotto stretta sorveglianza del personale di esercizio e secondo una procedura scritta ed approvata dall'utilizzatore”* mentre, per la prova mediante simulazioni *“l'intervento dei dispositivi di protezione è provocato simulando in maniera locale la variazione della grandezza da controllare o variando in maniera controllata e misurabile il valore di set”*. Ad esempio la funzionalità delle valvole di sicurezza può essere simulata in campo mediante l'utilizzo di appositi martinetti che generano la pressione di apertura sulla valvola da testare. La norma UNI/TS 11325-6 riporta, inoltre, in appendice C, le indicazioni per la conduzione della verifica di funzionalità dei dispositivi di protezione SRMCR (Sistema di Misurazione Controllo e Regolazione per la Sicurezza, di cui alla UNI EN 764-7, punto 3.15).

Infine, se non si utilizzano i suelencati metodi, il controllo della funzionalità delle valvole di sicurezza può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura, entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e sempre non oltre i limiti imposti dalla periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a cui sono asservite.

La norma UNI TS 11325-6, al punto 4.4.2, prescrive comunque che *“l'utilizzatore deve eseguire interventi di controllo periodico del sistema di sicurezza che accertino il mantenimento delle condizioni di efficienza del sistema di sicurezza, secondo le frequenze indicate nelle istruzioni operative del fabbricante”*.

Per i recipienti, inoltre, non è consentita l'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e/o sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza nel caso trattino fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi, tranne che su espressa e motivata richiesta del datore di lavoro; in questo caso è da verificare che tale installazione non sia in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso dell'attrezzatura. In ogni caso le eventuali valvole di intercettazione devono essere sempre piombate in posizione di massima apertura a cura dell'Inail o delle ASL/ARPA (punto 4.3.1.2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011). Secondo la norma UNI TS 11325-6, tutte le manovre che comportino manomissioni del sigillo devono essere registrate su apposito registro (il cosiddetto *Registro degli intercetti*). La suddetta norma reca anche indicazioni relative alla non intercettabilità dei dispositivi diretti per la limitazione della pressione a protezione di attrezzature a pressione o di singole camere di essa (nel caso di attrezzature a più camere), destinate a generare vapor d'acqua o acqua surriscaldata, esposte alla fiamma o con pericolo di surriscaldamento o dove si prevedano aumenti improvvisi e incontrollabili della pressione. Per le attrezzature a pressione non rientranti nel caso precedente si rimanda alla norma UNI TS 11325-6 (punto 4.4.3) che descrive in dettaglio le condizioni per realizzare la predetta intercettabilità in condizioni di sicurezza e prescrive la necessità di porre attenzione all'identificazione delle intercettazioni mediante idonea *“cartellonistica”* che deve essere ben visibile, con indicata la posizione di apertura e chiusura del sistema di intercettazione.

Per i recipienti a pressione *“in cui sono presenti aperture o portelle a chiusura unica o multipla deve inoltre essere accertata l'efficienza e la funzionalità dei dispositivi specifici installati in base alle disposizioni contenute nelle istruzioni d'uso del fabbricante per le attrezzature/insiemi fabbricate in conformità alla direttiva 97/23/CE o alla 2014/68/UE o in base alle disposizioni contenute al paragrafo E.4.A.4 della Raccolta E, per le attrezzature costruite in accordo alla normativa previgente”* (UNI 11325-12, punto 4.2.6). Inoltre, *“per le attrezzature al cui interno avvengono particolari processi di lavorazione che rendano necessaria l'apertura frequente o saltuaria di coperchi o portelle a manovra unica o multipla, devono essere indicate le misure predisposte per l'apertura e chiusura in sicurezza”* (UNI/TS 11325-6, allegato D, punto D5). Tali misure devono essere reperibili nella relazione tecnica elaborata ai sensi dell'art. 6, comma 1), lettera b) del d.m. 329/04 a corredo di questa tipologia di attrezzature o, qualora mancante, richiesta a complemento in fase di verifica¹².

La **verifica dei parametri operativi** consiste nell'accertamento, tramite gli accessori di controllo in dotazione all'attrezzatura/insieme, che i valori riscontrati rientrino nei limiti indicati nella relazione allegata alla dichiarazione di messa in servizio e nelle istruzioni operative o d'uso del fabbricante.

Nei casi in cui la relazione di cui sopra preveda la registrazione dei valori dei parametri operativi durante l'esercizio, in sede di verifica devono essere esaminate tutte le registrazioni al fine di evidenziare eventuali anomalie.

Durante la verifica deve anche essere accertata la corretta esecuzione degli eventuali interventi di riparazione, in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'art. 14 del d.m. 329/04 (punto 4.3.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011).

12 In particolare occorre prestare attenzione agli apparecchi a pressione denominati “autoclavi” dotati di portelle con sistemi di chiusura realizzati con anelli cavi in due o più segmenti apribili a cerniera ed omologati dall'IspeSI secondo la legislazione antecedente al d.lgs.93/00. Tali dispositivi a chiusura ermetica devono essere in grado di resistere a pressioni superiori a quella atmosferica, nella maggior parte dei casi, per esercizio a temperature elevate e dotati di coperchi o portelle per la frequente o saltuaria apertura. Si tratta di attrezzature a pressione dotate di libretto matricolare e conformi alle disposizioni contenute nel d.m. 21 novembre 1972 per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, oltre a quelle del fascicolo E.4 della “Raccolta E” per gli aspetti relativi alla funzionalità dei dispositivi di sicurezza. A seguito di indagini mirate su specifici esemplari che hanno manifestato talune criticità in fase di esercizio, l'Inail ha provveduto ad eseguire studi ed indagini tecniche finalizzate all'individuazione delle possibili cause alla base delle anomalie di funzionamento riscontrate. Elementi critici sono stati evidenziati in alcune piastre forate solidali all'anello cavo di chiusura generalmente funzionali all'inserimento centrato di opportuni perni di sicurezza quale sistema di riscontro del corretto posizionamento della chiusura delle portelle. Dette piastre, sebbene non esposte direttamente all'azione della pressione interna e risultando sostanzialmente “scariche” dal punto di vista della sollecitazione nelle condizioni normali di esercizio, sono soggette, in particolari condizioni, all'azione di forze radiali generate essenzialmente da dilatazioni termiche differenziali fra anelli cavi e corpo autoclave o trafilamento di vapore a seguito di degrado/rottura della guarnizione nell'anello cavo. Tale situazione, qualora le sollecitazioni non vengano opportunamente compensate dagli “attriti” e dai “giochi” sugli elementi componenti il sistema di chiusura, può determinare spostamenti radiali degli anelli di chiusura e esporre l'apparecchio a condizione di pericolo.

Per le attrezzature a più camere (es. scambiatori di calore) occorre verificare la sicurezza dell'attrezzatura nel suo complesso, considerando che la categoria PED della stessa deriva dalla categoria più elevata risultante dalle singole camere che lo compongono.

Per gli insiemi è necessario redigere un verbale di verifica per ogni attrezzatura che è stata immatricolata singolarmente, riportando su ogni singolo verbale il riferimento al numero identificativo dell'insieme (apposto sulla dichiarazione di conformità) di cui è parte. Si procede poi a redigere un verbale complessivo relativo alla certificazione e protezione dell'insieme e al rispetto delle istruzioni per l'uso. Le relazioni sono raccolte nella banca dati informatizzata, di cui all'art. 3, comma I del d.m. 11 aprile 2011.

Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile si redige un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.

Nei verbali di ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso (caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre distinguere tra le attrezzature:

- a) marcate CE;
- b) non marcate CE ed omologate ISPEL;
- c) non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Al fine di illustrare le possibili modalità di verbalizzazione si riporta il caso esemplificativo di un pacco bombole. Come noto, esso può essere certificato CE come insieme o costituito da singole attrezzature certificate CE ed assemblate dall'utilizzatore. Conseguentemente alle modalità di immatricolazione, variano le modalità di verbalizzazione della verifica periodica: se il pacco bombole è costituito da singole bombole certificate come attrezzature installate con un unico sistema di protezione sotto la responsabilità dell'utilizzatore, il verificatore rilascia un verbale singolo per ogni bombola. Se le bombole fanno invece parte di un insieme "pacco bombole" certificato CE, oltre ai verbali relativi alle singole bombole si deve, in aggiunta, produrre il verbale generale per l'intero insieme. Se l'insieme "pacco bombole" è immatricolato come unità indivisibile (insieme UI) viene redatto solamente un unico verbale relativo all'insieme.

Si specifica che su ogni verbale di verifica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (attraverso logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5.3.2013, cfr. Appendice 2 - Documentazione).

L'esito della verifica è da tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza competente fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

TIMBRO
SOGGETTO
ABILITATO CHE
EFFETTUA LA
VERIFICA
PERIODICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA (D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno	riportare l'indicazione del giorno in cui si è conclusa la verifica presso l'utilizzatore	
il sottoscritto	indicare il nome e cognome del verificatore che ha condotto la verifica	
ha provveduto alla: ☒ La prima delle verifiche periodiche ☐ La verifica di funzionamento ☐ La verifica di visita interna per generatori di vapore ☐ La verifica di integrità		specificare che trattasi di prima verifica periodica
del/della: ☐ arrezzature pressione ☐ insieme a pressione		specificare se trattasi di attrezzatura o insieme
Tipo:	recipiente a pressione	
Matricola:	indicare la matricola assegnata all'attrezzatura	
Mod.:	indicare il modello dell'attrezzatura	
Nr. Fabbrica:	indicare il numero di fabbrica dell'attrezzatura	
Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:	indicare la ragione sociale della Ditta, ovvero nome e cognome della persona fisica presso cui è installato l'impianto; nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche ragione sociale e sede legale di quest'ultimo	
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'impianto	
Via e n.:	indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta presente l'impianto	

ed ha rilevato quanto segue:

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:¹³

Attrezzatura/Camere	N.F.	PS (bar)	P esercizio (bar)	TS (°C)	T esercizio (°C)	Fluido		
						Natura	Stato	Gruppo

Attrezzatura	Specificare la tipologia di attrezzatura
N.F.	Specificare il numero di fabbrica dell'attrezzatura (dato di targa)
PS (bar)	Specificare la pressione massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
P esercizio (bar)	Specificare la pressione massima di esercizio dell'attrezzatura
TS (°C)	Specificare la temperatura massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
T esercizio (°C)	Specificare la temperatura di esercizio dell'attrezzatura
Natura	Specificare la tipologia di fluido/i
Stato	Specificare lo stato del fluido/i
Gruppo	Specificare il gruppo di appartenenza del fluido/i (1 o 2)
Breve descrizione del funzionamento/processo dell'attrezzatura/insieme	Descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura/insieme
Generatori di vapore ☐ È verificata la rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso o nelle norme applicabili.	
È presente il conduttore abilitato Sig.	N.A.
Abilitazione n.	N.A.
Rilasciata il	N.A.
Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per periodica o prima periodica) ☐ Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPEL	

¹³ I dati da inserire nella tabella sono descritti nelle righe sottostanti.

2) Regolarità e della funzionalità dei dispositivi di protezione:	
Accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc. (Indicare marca, modello, certificazione/o-mologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni)	Specificare i dispositivi installati
Dispositivi di controllo: Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc. (Indicare marca, modello, certificazione/o-mologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di funzionalità)	Specificare i dispositivi installati
Dispositivi di regolazione: pressostati, termostati, ecc.: (Indicare marca, modello, certificazione/o-mologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di funzionalità)	Specificare i dispositivi installati
Altri accessori rilevanti:	
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (Indicare marca, modello, certificazione/o-mologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di funzionalità):	N.A.
Valvole di intercettazione (Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, piombatura)	Verificare che i dispositivi di intercettazione rispettino quanto prescritto nel d.m. 11/04/2011, allegato II, punto 4.3.1.2. ¹⁴ Verificare inoltre che la/le valvola/e d'intercetto garantiscano il corretto funzionamento dell'attrezzatura/insieme e dei dispositivi di protezione (valvola/e di sicurezza) resi intercettabili e che sia predisposto e mantenuto aggiornato un registro dove annotare, per ogni dispositivo, qualunque manovra eseguita sul suo sistema di intercettazione.
Altro	Inserire la descrizione di altri accessori rilevanti ai fini della sicurezza presenti nell'attrezzatura/insieme in esame

14 "L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'Inail o delle Asl ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo".

3) Stato di conservazione	
Verifica per visita interna per generatori di vapore	
Esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto segue:	N.A.
Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso, indicare quali:	N.A.
Verifica di integrità di attrezzature/insiemi	
☐ esame visivo eseguito dall'esterno	N.A.
☐ esame visivo eseguito dall'interno,	N.A.
☐ esame spessimetrico	N.A.
☐ altre eventuali prove, indicare quali	N.A.
☐ prova idraulica (valore di pressione...)	N.A.
☐ prova pneumatica (valore di pressione...)	N.A.
Verifica di integrità di tubazioni	
☐ prove non distruttive eseguite	N.A.
Lo stato di conservazione risulta	N.A.
4) Osservazioni:	
Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica non contemplati in altre sezioni del verbale.	
esito della verifica In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,	
☒ lo stato di funzionamento	Barrare la casella
☐ lo stato di conservazione della suddetta attrezzatura/insieme:	N.A.
☐ risulta adeguato ai fini della sicurezza	barrare la casella di interesse. Per la seconda opzione indicare anche la motivazione dell'esito negativo della verifica
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi	

Data della prossima verifica di funzionamento	Data della prossima verifica d'integrità	Data della verifica per visita interna (per generatori di vapore)
Indicare la data della successiva verifica secondo la periodicità dell'allegato VII del d.lgs. 81/08 ¹⁵	Indicare la data della verifica di integrità (massimo 10 anni dalla data di messa in servizio)	N.A
Luogo e data	Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
Firma del datore di lavoro o suo rappresentante	Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma	
Apporre timbro e firma per esteso del datore di lavoro o suo rappresentante	Apporre timbro e firma per esteso del verificatore	
<i>Nota per la compilazione: per la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4); per le verifiche per visita interna e d'integrità fare riferimento ai punti 3) e 4).</i>		

¹⁵ La verifica deve essere effettuata prima della scadenza stabilita dall'allegato VII al d.lgs.81/08 ove previsto dal fabbricante.

Appendice - Liste di controllo

Si riportano di seguito le liste di controllo nelle quali è riportato, sotto forma di *check list*, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l'attività di verifica. I verificatori potranno integrare le liste in argomento, in relazione alla specificità dell'attrezzatura ed in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, allo specifico ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particolare destinazione d'uso, alle condizioni di impiego.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l'individuazione.

I VERIFICA PERIODICA

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

ATTREZZATURA A PRESSIONE: RECIPIENTE

	ELEMENTO	INTERVENTO
ESAME DOCUMENTALE	Dichiarazione CE di conformità	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Istruzioni d'uso	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Registro di manutenzione	Verificarne esistenza e regolare tenuta (art. 71, comma 8, d.lgs. 81/08)
	Dichiarazione di corretta installazione	Ove presente, verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Schema P&I	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Disegni	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Relazione tecnica	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Documentazione dei dispositivi di protezione e controllo	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Altro	Esistenza di componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica

	ELEMENTO	INTERVENTO
COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA	Matricola INAIL	Riportare il numero di matricola assegnato da Inail a seguito della comunicazione di messa in servizio
	Dati datore di lavoro e fabbricante	Recuperare i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla dichiarazione di conformità CE/UE
	Luogo di installazione	Verificare correttezza dei dati della richiesta di verifica periodica e della comunicazione di messa in servizio
	Descrizione dell'attrezzatura	Recuperare informazioni dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e P&ID, etc.
	Dati identificativi dell'attrezzatura	Recuperare i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio
	Dati tecnici	Recuperare i dati dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e i P&ID
	Per insiemi contenenti recipienti: attrezzature e accessori componenti l'insieme	Recuperare i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio
	Dispositivi di protezione e controllo	Recuperare i dati dalla documentazione resa disponibile dal datore di lavoro (dichiarazione di conformità, relazione tecnica, certificati, data-sheet, disegni)
	Componenti soggetti a scorrimento viscoso o fatica	Recuperare le eventuali indicazioni e i dati dalla comunicazione di messa in servizio. Se vi sono limiti per l'utilizzo (es. temperatura, numero di cicli) ciò deve essere indicato nella scheda
	Documentazione dell'attrezzatura	Recuperare, verificandone la consistenza e coerenza, tutta la documentazione presentata dal datore di lavoro all'atto della comunicazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e all'atto della verifica

		ELEMENTO	INTERVENTO
REDAZIONE VERBALE	IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA	Dati identificativi del recipiente	Riconoscimento mediante verifica di corrispondenza dei dati identificativi dichiarati dal datore di lavoro all'atto della comunicazione di messa in servizio, riscontrati sulla dichiarazione di conformità e rilevati sul recipiente (targa dati e punzonature regolamentari).

		ELEMENTO	INTERVENTO
REDAZIONE VERBALE	CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA	Per ciascun recipiente oggetto della verifica	Verificare e registrare i parametri di esercizio (tipo di fluido, pressione, temperatura) riscontrati all'atto della verifica e verificare che rientrano nei limiti previsti
		Funzionamento/processo dell'attrezzatura	Descrivere brevemente la funzione nel processo in atto
		Configurazione rilevata	Verificare se sono state apportate modifiche rispetto alla verifica di messa in servizio
		Prescrizioni particolari	Verificare siano state rispettate le istruzioni d'uso del fabbricante
	REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Accessori di sicurezza	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità, verificare che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni
		Dispositivi di controllo	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità
		Dispositivi di regolazione	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità
		Valvole di intercettazione	Se ve ne sono, indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, piombatura ed eventuali registrazioni
		Altri accessori rilevanti	Indicare tipo, marca, modello, etc.; verificarne e registrarne i parametri di funzionamento
	EVENTUALI OSSERVAZIONI ED ESITO DELLA VERIFICA	Osservazioni	Solo se si considera necessario riportare considerazioni aggiuntive
		Esito della verifica	In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento risulterà oppure non risulterà adeguato ai fini della sicurezza. Se risulta adeguato, firmare e indicare la scadenza della successiva verifica periodica. Se non risulta adeguato, riportarne il motivo

Appendice - Documentazione

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Ministero dello Sviluppo
Economico

Ministero della Salute

Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle
Regioni

Provincia autonoma di
Trento

Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro

ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)

INAIL

Organizzazioni

CMisc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei datori
di lavoro

Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.11, tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'allegato III dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b. deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c. deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
 - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;

CMEC n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/arc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23
del 13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle
Regioni

Provincia autonoma di
Trento

Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro

ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)

INAIL

Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro

Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori

e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo

CM/Int n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

Economico

Ministero della Salute

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All’allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando “la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza”), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

CME/ur n. 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come *"servizi di natura intellettuale"*, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati *"macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi"*, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (*"apparecchio a*

CM/tec. n. 7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

C.Merc. n. 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834986
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

C/Mor. n. 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
 - b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

CM/cec n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Forlano, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9
del 5 marzo 2013**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

Organizzazioni

CMScirc. n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei
soggetti abilitati

e, p.c.a.: Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo
Economico

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati n.

Rif. nota prot. n.

del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell’articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla “data di richiesta” si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOLTI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

CM/irc n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CMXire s. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 *"apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa"*.

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come *"apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa"* (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, *"si intendono omnicomprensive di tutte le spese"*, essendo escluse solo le imposte.

CM/irc n. 5/2013



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: DivGTutela@lavoro.gov.it

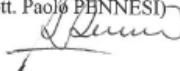
11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo PENNESI)



Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale ricerca
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- ✍ **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**
"Codice dell'amministrazione digitale".
- ✍ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- ✍ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- ✍ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ✍ **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ✎ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".
- ✎ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ✎ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".
- ✎ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ✎ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ✎ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ✎ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e invii, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

- | | |
|------------|---|
| Gruppo SC | Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; |
| Gruppo SP | Sollevamento persone; |
| Gruppo GVR | Gas, Vapore, Riscaldamento. |

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocazione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di volta per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema. Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

